

STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

Art. 1 - Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata denominata
"UDINE MERCATI S.R.L."

Art. 2 - Sede sociale

La sede della società è posta in Comune di Udine.

Potranno essere istituite succursali, agenzie e filiali in Italia e all'estero.

Art. 3 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2048 (duemilaquarantotto) e potrà essere prorogata dall'assemblea o anticipatamente sciolta nell'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 4 - Oggetto

La società ha per oggetto:

- a) la gestione di mercati agroalimentari all'ingrosso e di altri impianti e/o strutture commerciali e di servizio;
- b) la progettazione e la realizzazione di opere per la costruzione, la ristrutturazione e l'ammmodernamento dei mercati all'ingrosso esistenti e di altre strutture per la produzione e la commercializzazione dei prodotti agro-alimentari;
- c) iniziative e servizi promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari e la promozione delle eccellenze delle produzioni locali.

La società, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate previste dal D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale principale.

Oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società deve essere generato dallo svolgimento di compiti affidati dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma precedente è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

TITOLO II: CAPITALE SOCIALE

Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in euro 160.000,00 (centosessantamila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del C.C.

Possono essere conferiti, oltre al danaro, anche beni in natura o crediti nonché tutti gli altri



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica. Ai conferimenti si applica quanto disposto dagli artt. 2464 e 2465 C.C.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

La società può emettere titoli di debito e l'emissione del prestito è deliberata dall'assemblea dei soci.

Art. 6 - Soci

Il capitale sociale dovrà essere detenuto al 100% (cento per cento) da soci pubblici per tutta la durata di efficacia degli affidamenti diretti di servizi da parte degli stessi nella modalità dell'in house providing, salvo il caso in cui la partecipazione di soci privati sia prescritta da norme di legge e avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società.

Il Comune di Udine dovrà comunque detenere una percentuale del capitale sociale non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) per tutta la durata della società.

I trasferimenti di quote effettuati a qualsiasi titolo in violazione ai commi che precedono sono inopponibili alla società.

Eventuali operazioni di aumento del capitale dovranno essere effettuate con modalità tali da impedire la riduzione della partecipazione del Comune di Udine ad una misura inferiore al minimo del 51% del Capitale sociale.

Art. 6 bis - Esclusione del socio

Ai sensi dell'art. 2473 bis c.c. può essere escluso per giusta causa il socio che:

- per almeno 3 (tre) anni consecutivi non abbia esercitato alcun diritto sociale;
- sia gravemente inadempiente alle disposizioni di legge e di statuto in tema di gestione e trasferimento della propria partecipazione;
- sia stato ritenuto responsabile, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- compia atti di concorrenza in danno della società, anche attraverso società o enti, da lui controllate o a lui collegate;
- abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione di cui all'art. 2476, comma 2, c.c.

Qualora la società si componga di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale competente su istanza dell'altro.

Negli altri casi l'esclusione è decisa con il metodo assembleare e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale.

L'assemblea deve essere convocata su richiesta di un amministratore o di un socio.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso presso l'indirizzo depositato al Registro Imprese ⁽¹⁾ a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, e l'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni da tale comunicazione. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale competente.

Il socio escluso ha diritto al rimborso della sua partecipazione; a tal fine si applica l'art. 2473 c.c., ma il rimborso deve essere prioritariamente eseguito mediante utilizzo di riserve disponibili e corrispondente accrescimento proporzionale delle quote degli altri soci. È, comunque, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

TITOLO III - ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 7 - Organi della società

Organi della società sono:

- l'Assemblea;
- L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo

Art. 8 - Decisioni dei soci

Le decisioni dei soci sono assunte in forma assembleare ai sensi dell'art. 2479 C.C.

L'assemblea è costituita dai soci, i quali possono farsi rappresentare a mezzo di delega scritta ai sensi dell'art. 2479 bis C.C.

Ogni socio non può disporre di più di due deleghe.

L'assemblea è convocata nel comune ove ha sede la società o in luogo diverso, purché in Italia, dall'Amministratore Unico o dagli amministratori, se nominati, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

È inoltre convocata ogni qualvolta l'Amministratore Unico, il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno o quando la Commissione di controllo analogo ne faccia esplicita richiesta all'Organo amministrativo.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci iscritti nel registro delle imprese, agli amministratori ed all'Organo di controllo,



tramite raccomandata o posta elettronica certificata o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'avviso dovrà indicare il luogo, la data e l'ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Per la regolare costituzione e la validità delle deliberazioni dell'assemblea si applicano, in prima ed in seconda convocazione, le norme di cui all'art. 2479 bis C.C.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente o, in mancanza, da persona eletta dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un Segretario, che può essere anche un non socio.

L'assemblea:

- nomina l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vicepresidente e l'Organo di controllo, determinandone i compensi;
- approva il bilancio e delibera sull'eventuale riparto degli utili;
- delibera su quanto richiesto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/6 (un sesto) del capitale sociale;
- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- delibera sullo scioglimento, trasformazione, messa in liquidazione della società, nomina di uno o più liquidatori e criteri di svolgimento della liquidazione;
- delibera sull'aumento del capitale sociale;
- delibera sulle operazioni comportanti sostanziale modifica dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci.

Gli amministratori devono essere nominati tra persone di comprovata professionalità, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti da specifiche disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Nel caso di organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori è altresì operata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, nr. 120, nonché nel rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno, nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

È fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è fatto altresì divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

I verbali delle assemblee sono redatti dal Segretario e firmati dal presidente dell'assemblea, e dal Segretario.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente dell'assemblea ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tal caso la riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

In assenza di convocazione, l'assemblea è validamente costituita quando vi partecipi l'intero capitale sociale, sia presente l'Amministratore Unico o l'intero Consiglio di amministrazione, se nominato, e l'Organo di Controllo, o, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, ne siano comunque informati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Art. 9 - Esercizio del controllo analogo

1. Il controllo analogo dei soci affidanti in house sulla società viene esercitato congiuntamente tramite la "Commissione di Controllo Analogo", regolata da apposito accordo tra i soci medesimi, nella quale ciascuno di essi dispone di un proprio rappresentante

2. La Commissione di Controllo Analogo, ferme restando le specifiche attribuzioni e facoltà riconosciute ai singoli soci dai rispettivi contratti di servizio, costituisce la sede collettiva di informazione, consultazione e raccordo dei soci affidanti e tra questi e la Società, nonché di indirizzo e controllo dei soci stessi sulla gestione aziendale.

3. La Commissione di controllo analogo ha accesso, con le modalità di legge, agli atti della società, può disporre l'audizione del Direttore e dell'Organo di amministrazione.



4. L'organo amministrativo ed il Direttore della società sono tenuti a collaborare con la Commissione di controllo analogo, al fine di consentire la corretta effettuazione di controlli, ispezioni e verifiche purché tale diritto non venga esercitato in modo da ostacolare una gestione efficiente della società stessa.
5. L'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea dei soci qualora ne sia fatta richiesta dalla Commissione di controllo analogo con la specificazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
6. L'Organo amministrativo sottopone preventivamente alla Commissione di Controllo Analogo, i seguenti atti fondamentali di gestione e organizzazione:
 - a. Budget;
 - b. Piani industriali, d'investimento ed altri documenti strategici e programmatici;
 - c. Preconsuntivi e/o report infra annuali atti a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione dei singoli servizi resi, nonché l'attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione assentiti;
 - d. Organigramma ed assetto organizzativo;
 - e. Piani di risanamento conseguenti all'eventuale rilevazione di indicatori di crisi aziendale;
 - f. Proposte di variazione di tariffe e corrispettivi delle prestazioni e dei servizi affidati;
 - g. Modifiche statutarie e atti di straordinaria amministrazione.
7. La Commissione di Controllo analogo formula all'Organo amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento, eventuali pareri e raccomandazioni che costituiscono atti di indirizzo per l'Organo amministrativo stesso ai sensi del successivo art. 10.
8. La Commissione di Controllo Analogo, anche su istanza del singolo Ente affidante, ove ritenga che l'Organo amministrativo abbia omissso, disatteso o comunque ritardi il compimento delle operazioni oggetto dei suddetti indirizzi da parte della Commissione, può richiedere all'organo amministrativo o all'Organo di controllo, ai sensi degli artt. 2367 e 2406 del Codice civile, l'immediata convocazione dell'Assemblea, che in tal caso delibera con la maggioranza del 85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale e il voto favorevole della maggioranza dei soci affidanti, affinché adottati eventuali provvedimenti nell'interesse della Società.
9. L'Organo amministrativo, trasmette altresì, almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, il progetto dello stesso alla Commissione

di controllo analogo onde consentirgli una compiuta valutazione delle suddette risultanze.

10. Ove non sussista una pluralità di Enti affidanti in house, tutte le prerogative, diritti e facoltà attribuite alla Commissione di Controllo Analogo in base al presente articolo sono riconosciute ed esercitate dall'Ente unico socio affidante.

11. La società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di contratti di servizio e relativi disciplinari tecnici aventi contenuti approvati preventivamente dagli enti locali soci e nel rispetto degli indirizzi da questi formulati.

Art. 10 - Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre componenti nominati dall'assemblea sulla base di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

L'Organo Amministrativo dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, gli amministratori sono rieleggibili e possono essere scelti anche fra i non soci.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalle specifiche disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 2382 e 2383 c.c.

Agli amministratori si applicano le disposizioni sul divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

La revoca dell'Amministratore Unico o degli amministratori può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene a cessare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo e l'amministratore così nominato resta in carica fino alla prossima assemblea; se viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quello rimasto in carica deve convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Se viene a mancare l'Amministratore Unico o l'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea per la nomina del nuovo



Amministratore Unico o dei nuovi amministratori deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, se nominato, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

L'Organo amministrativo, nell'espletamento delle proprie funzioni, è tenuto ad uniformarsi, salvo motivate ragioni, agli indirizzi formulati dalla Commissione di controllo analogo ai sensi del precedente art. ~~8~~ bis

Qualora l'Organo amministrativo intenda discostarsi dalle indicazioni della Commissione di Controllo Analogo dovrà fornire tempestiva motivazione alla Commissione medesima.

Ove altresì la Commissione non riesca ad assumere una decisione unitaria, l'Organo amministrativo, nell'esercizio della propria autonomia rispetto alle materie trattate adotta provvedimenti opportunamente motivati dandone tempestiva comunicazione alla Commissione medesima, quanto alla tutela degli interessi degli Enti affidanti e all'assenza di elementi confliggenti o penalizzanti i medesimi.

L'Organo Amministrativo in particolare:

- delibera in ordine ai contratti, alle convenzioni, all'assunzione e al licenziamento del personale determinandone costi e compensi;
- redige i bilanci e le relazioni annuali sull'attività;
- propone all'assemblea la destinazione degli utili ed eventuali variazioni di statuto;
- delibera in materia di contratti di appalto, di determinazione di canoni e tariffe, di regolamentazione dei servizi e di quant'altro necessari per il buon funzionamento della società.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, è convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza medesima.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di più della metà dei membri in carica. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il verbale delle riunioni del Consiglio di amministrazione verrà firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi collegati con mezzi di

telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 11 - Presidente -Vice Presidente - Amministratore delegato

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, le proprie attribuzioni ad a un solo amministratore, fissandone i poteri e i compensi, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, in quest'ultimo caso previa autorizzazione dell'assemblea. L' organo delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di controllo almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, ha la rappresentanza legale della società e la firma sociale e presiede le assemblee.

Il Presidente, se nominato, convoca il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, può eleggere nel proprio seno un Vice-Presidente, esclusivamente per sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente così nominato non possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi.

Il Presidente, il Vice Presidente e l'eventuale Amministratore Delegato rimangono in carica per la durata del mandato consiliare.

L'Amministratore unico o gli amministratori, nel caso di nomina di organo collegiale, possono essere rieletti o anticipatamente revocati ai sensi di legge.

Art. 12 - Organo di Controllo

L'assemblea nomina ai sensi dell'art. 2477 C.C. un Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo è un organo monocratico costituito da un Sindaco Unico iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Sindaco unico deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalle specifiche disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.



L'Organo di Controllo ha le competenze e i poteri previsti dalla disciplina in materia di società per azioni in quanto compatibile con il dettato dell'art. 2477 C.C.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

La scadenza dell'Organo di Controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo è stato ricostituito.

All'Organo di Controllo è affidata anche la revisione legale dei conti.

TITOLO IV - BILANCI E UTILI

Art. 13 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, se nominato, redige il bilancio a norma di legge.

Il bilancio e le relazioni accompagnatorie previste verranno depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'assemblea annuale di approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 - Utili

Gli utili risultanti dal bilancio di esercizio saranno ripartiti come segue:

- a) Una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) sarà destinata alla riserva legale ordinaria sino a quanto questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) la somma residua secondo quanto deliberato dall'assemblea dei soci.

TITOLO V - SCIoglimento

Art. 15 - Liquidazione della società

La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'assemblea nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri e gli emolumenti.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Applicazione delle disposizioni di legge.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge.

(1) addde " e al R.E.A. "

(2) addde " almeno ";

(3) date " & lire " e addde " 3 ".

